



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/146/CU03/C5

22/30/2026



POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL DECRETO 7 AGOSTO 2025, CONCERNENTE LA DISCIPLINA PER L'INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER L'INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI.

Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

Punto 03) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole con le osservazioni e proposte emendative di seguito riportate che sono da intendersi non vincolanti. Si riportano in allegato le proposte ed osservazioni della Regione Emilia-Romagna.

Osservazione 1.

Articolo 3. Modifiche all'articolo 3 "Limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi" del D.M. 7 agosto 2025

Si ritiene che la riformulazione del presente articolo non sia applicabile. Definendo dei budget "variabili" tra 300 e 600 M€ è di fatto impossibile determinare se si stia raggiungendo o meno il limite del 50% per l'accesso diretto o a prenotazione perché non si sa a quanto ammonti l'importo su cui applicare il 50%.

A meno dell'improbabile situazione in cui l'importo a prenotazione cresca di pari passo dell'accesso diretto superati i 150 M€ (50% del minimo per le PA) diventerebbe impossibile accettare le successive domande in quanto non si può sapere quale sia il valore complessivo delle domande se non al raggiungimento dei 600 M€ o 900 M€ complessivi. Come gestire quindi le domande pervenute nel mentre? Una coda in attesa? Apertura e chiusura del portale con ripetuti click day? Accettare tutte le domande e poi depennare quelle che superano il budget? non è gestibile e privo di trasparenza. È auspicabile e necessario avere un budget definito con limiti chiari, eventualmente aumentabile con decreto ministeriale.

1. Proposta additiva

All'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) alla lettera e), dopo le parole "decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99" sono aggiunte le seguenti: ", nonché, nei comuni montani individuati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 11 maggio 2026, n. 121, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

Relazione illustrativa

La proposta è volta a consentire l'accesso agli incentivi del Conto Termico 3.0 anche alle imprese agricole situate nei comuni montani il cui titolare eserciti le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, pur in assenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP). La modifica riprende la deroga già prevista dall'articolo 39-bis del decreto-legge n. 41/2021, tenendo conto delle specificità dell'agricoltura di montagna, caratterizzata dalla presenza di numerose aziende di piccole dimensioni e a conduzione familiare.

2. Proposta sostitutiva

Art. 3 comma 2.

Si propone la seguente versione parzialmente sostitutiva:

Entro il limite complessivo di cui al comma 1, è garantita una riserva minima di ~~300~~ 400 milioni di euro annui a favore di ciascuna tipologia di soggetto ammesso di cui agli articoli 4 e 7, inclusi i casi in cui gli stessi si avvalgano di ESCO o di altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 13

Relazione illustrativa

Il comma 2, nella formulazione proposta, risulta particolarmente penalizzante per le amministrazioni pubbliche, in quanto riduce da 400 M€ a 300 M€ il livello minimo di impegno di spesa annua cumulata.

Considerato che il Conto Termico rappresenta l'unico strumento di incentivazione effettivamente accessibile alle pubbliche amministrazioni – a differenza dei soggetti privati che possono beneficiare di ulteriori misure – si ritiene opportuno mantenere il valore minimo di 400 M€, così da garantire continuità, adeguatezza e stabilità nella programmazione degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico.

3. Proposta sostitutiva

Art. 3 comma 3

Si propone la seguente versione sostitutiva

A decorrere dalla data in cui è raggiunto un impegno di spesa annua cumulata per gli incentivi pari a 400 milioni di euro da parte di una delle tipologie di soggetto ammesse di cui agli articoli 4 e 7, con decreto ministeriale verranno assegnati i restanti 100 milioni di euro.

Relazione illustrativa

In questo modo si garantisce un minimo pari a quello del precedente decreto lasciando una flessibilità di 100 M€.

4. Proposta sostitutiva

Art 3, comma 4

Si propone la seguente versione sostitutiva

Alla procedura d'accesso tramite prenotazione di cui all'articolo 14, comma 2 lettera b) è riservato un impegno di spesa annua cumulata minimo di 200 M€ e non superiore al 50% di quanto previsto

per le amministrazioni pubbliche. Il GSE accetta le domande presentate secondo tale modalità fino al trentesimo giorno successivo al raggiungimento di tale contingente di spesa, provvedendo a dare evidenza sul proprio sito internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.

Relazione illustrativa

È essenziale garantire un livello di tutela anche al meccanismo della prenotazione, che rappresenta uno strumento imprescindibile per la pianificazione degli interventi pubblici.

Si propone, conseguentemente, di prevedere per la prenotazione un periodo di flessibilità delle richieste pari ad almeno 30 giorni.

In prima persona abbiamo vissuto il problema di una chiusura a ghigliottina del portale: in data 3 marzo una prenotazione preparata la mattina per essere inviata è stata bloccata e successivamente cancellata: non si può ridurre la programmazione pubblica che vuole utilizzare le risorse del Conto Termico ad un mero “click day”.

5. Proposta ablativa

Si propone l'ablazione dell'intero art. 3, comma 8.

Relazione illustrativa

Si propone l'eliminazione del comma 8 dell'art. 3 per mantenere inalterato l'importo dei 900 Mln per la misura di cui al decreto 7/8/2025 destinata ai piccoli impianti termici, con il suggerimento di reperire le risorse per i grandi impianti (art. 10, comma 1, lettera a) del DL 199/2021) da altri canali di finanziamento.

6. Proposta sostitutiva

Art. 4, comma 1, lett. b)

Si propone la seguente sostituzione dell'art. 4 comma 1 lett. b):

b) per ciascun anno, con riferimento a un unico intervento, l'incentivo spettante agli edifici di proprietà dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili.

Relazione illustrativa

Si ritiene condivisibile porre un limite ma riferito ad ogni anno. In questo modo l'amministrazione comunale non rimarrebbe vincolata a scelte derivanti dalla precedente amministrazione.

7. Proposta parzialmente ablativa

Si propone l'eliminazione della parte ~~“e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo non sia superiore a euro 50.000.”.~~

Relazione illustrativa

Il limite imposto a euro 50.000 risulta penalizzante per le PA. Si richiede il mantenimento del testo originario con l'erogazione dell'incentivo in un'unica rata.

8. Proposta additiva

All'articolo 15, comma 1, dopo le parole «attestato di prestazione energetica successivo all'intervento» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dall'eventuale variazione della classe energetica».



Relazione illustrativa

La modifica chiarisce che l'obbligo dell'APE post-intervento sussiste ai fini dell'accesso all'incentivo anche in assenza di variazione della classe energetica, evitando possibili dubbi applicativi soprattutto per gli interventi su infissi e schermature solari.

9. Proposta ablativa

Si propone l'ablazione della lettera h) comma 1 art. 13.

~~h) al paragrafo 3.2 alle lettere c), d) ed e), le parole "rendimento termico utile maggiore dell'85% ed" sono soppresse.~~

Relazione illustrativa

Si propone di mantenere le previsioni di cui al paragrafo 3.2, lettere c) d) ed e) (85%) eliminando la proposta della lettera h) del Decreto correttivo. Si richiede il mantenimento del testo originario per garantire una maggiore efficienza energetica delle apparecchiature.

In caso di non accoglimento si propone di ridurre la percentuale di rendimento termico utile.

Osservazione 2

Art. 15 comma 4.

Non vi è una "lettera c) dell'articolo 11 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025".

10. Proposta additiva

Si propone l'inserimento del comma 5 art. 15.

5. Per l'anno 2026 GSE accetta le domande di prenotazione presentate fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento del contingente di spesa, provvedendo a dare evidenza sul proprio sito internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.

Relazione illustrativa

Si richiede l'aggiunta del comma 5 all'art. 15 al fine di far rispettare quanto previsto dal DM 7 agosto 2025 che ha oggi negato alle amministrazioni per l'anno corrente di poter presentare le richieste a prenotazione. Senza questa norma transitoria si bloccherebbero tutte le richieste in attesa di completamento (il portale è rimasto aperto solo 30 giorni).

All. c.s.

Roma, 22 ottobre 2026





ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN
ECONOMY, ENERGIA, FORMAZIONE PROFESSIONALE
UNIVERSITA' E RICERCA, RELAZIONI INTERNAZIONALI

IL VICEPRESIDENTE

Alla Segreteria della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome

conferenza@regioni.it

Al Coordinatore della Commissione Energia

ind.assessore@regione.sardegna.it

OGGETTO: Nota Regione Emilia-Romagna per conferenza unificata del 22 ottobre 2026 punti 3 e 9 in
ODG

Gentilissimi,

La Regione Emilia-Romagna, data l'assenza di un precedente momento di confronto diretto sui
punti 3 e 9, con la presente invia il proprio contributo.

Punto 3 dell'ordine del giorno della Conferenza Unificata: "Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di modifica e integrazione del decreto 7 agosto 2025, concernente la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Con riferimento alla fattispecie dell'accesso diretto all'incentivo, l'attuale formulazione dell'articolato normativo scoraggia i potenziali beneficiari dalla presentazione della relativa istanza e, conseguentemente, dalla realizzazione di interventi di efficientamento energetico. Una simile formulazione, infatti, non garantisce l'ammissione all'incentivo qualora il plafond disponibile in un determinato anno risulti esaurito. La proposta emendativa è volta a consentire la presentazione delle richieste di accesso diretto anche successivamente all'esaurimento del plafond annuale, riconoscendo alle stesse un diritto di prelazione per l'accesso alle risorse disponibili nell'anno successivo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disciplina vigente prevede infatti che la domanda sia presentata entro 90 giorni dal termine dei lavori.



Tuttavia, qualora il plafond si esaurisca in tale periodo, il soggetto interessato potrebbe non accedere all'incentivo, anche laddove l'intervento di riqualificazione energetica sia stato effettivamente realizzato. L'assenza di certezza circa la disponibilità delle risorse determina pertanto un elemento di rischio suscettibile di disincentivare la realizzazione degli interventi.

La modifica proposta assumerebbe particolare rilievo anche per il bilancio delle amministrazioni pubbliche, poiché consentirebbe di salvaguardare le iniziative avviate e di assicurare il rispetto dei relativi cronoprogrammi, evitando che l'imprevedibile esaurimento del plafond comprometta l'accesso al contributo. Sarebbe inoltre scongiurata la necessità di reperire ulteriori risorse di bilancio per finanziare opere programmate facendo affidamento sul meccanismo incentivante.

In assenza di una simile previsione, i soggetti legittimati a richiedere l'incentivo sarebbero indotti a privilegiare il meccanismo a prenotazione, di fatto vanificando la possibilità di utilizzare le risorse ad accesso diretto e dunque limitando la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico.

Si riporta di seguito la proposta puntuale di emendamento.

- **Proposta emendativa. All'articolo 3 dello Schema di Decreto** ("Modifiche all'articolo 3 "Limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi" del D.M. 7 agosto 2025"), nel testo dell'articolo 3 del D.M. 7 agosto 2025 da esso sostituito, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: *"9. Decorsi i 60 giorni di cui ai commi 1 e 3, il termine di 90 giorni di cui all'articolo 14 comma 2 lettera a) del DM 7 agosto 2025 per la presentazione delle richieste di incentivo da parte dei soggetti titolati a richiederlo è sospeso fino al trentesimo giorno dalla data di ripristino del contingente dell'anno successivo".*

Punto 9 dell'ordine del giorno della Conferenza Unificata: schema di regolamento recante "Modificazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, in materia di criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale".

La Regione Emilia-Romagna accoglie con attenzione il lavoro di revisione del DM 226/2011 e riconosce lo sforzo compiuto per aggiornare un impianto normativo che, dopo oltre un decennio dalla sua introduzione, mostra evidenti segni di inadeguatezza rispetto all'evoluzione del sistema energetico.

Le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas furono pensate in un contesto nel quale l'obiettivo prioritario era l'estensione della metanizzazione, l'incremento delle infrastrutture e la promozione della concorrenza.

Oggi, le politiche di transizione energetica nazionali puntano alla decarbonizzazione, all'elettrificazione dei consumi, allo sviluppo delle fonti rinnovabili e all'integrazione fra reti e vettori energetici, peraltro richiamata recentemente anche dall'Autorità di Regolazione nazionale, che

ha sottolineato la necessità di uno stretto coordinamento tra i diversi vettori energetici per evitare ridondanze infra-strutturali e rischi di costi non recuperabili, che si andrebbero a riverberare nel costo finale verso l'utenza, quindi verso cittadini e imprese.

Pertanto, come Regione Emilia-Romagna, segnaliamo che l'inadeguatezza del meccanismo delle gare pluriennali, poiché queste sono definite con piani previsionali nei prossimi dodici anni, che nella forma attuale non consentono un aggiornamento e reindirizzamento rapido, che è necessario prevedere nel contesto odierno di grande incertezza sulle fonti e i prezzi di approvvigionamento energetico, in particolare per il gas.

Molte delle modifiche proposte sembrano infatti produrre un effetto di crescente complessità economica e finanziaria delle concessioni, riducendo potenzialmente la contendibilità effettiva del mercato e favorendo gli operatori che dispongono principalmente di maggiore capacità finanziaria, ma che per la stessa ragione hanno una notevole inerzia rispetto ai cambiamenti e non dispongono di altrettanta capacità di adattamento e integrazione delle reti termiche sui diversi vettori energetici, come di integrazione con le reti elettriche.

Si rischia pertanto di spostare la competizione delle gare dalla qualità industriale e progettuale che deve essere coerente e rispondente ai piani energetici nazionali e regionali, alla sola capacità di sostenere impegni economici sempre più rilevanti, i quali non si traducono necessariamente in un migliore rapporto qualità/prezzo del servizio offerto all'utenza finale.

Tale impostazione del testo normativo comporta infine il rischio di sottrarre risorse finanziarie che potrebbero essere più efficacemente destinate agli investimenti infrastrutturali da realizzare secondo i piani di sviluppo, per i quali la decisione strategica oggi si sposta dalla quantità alla qualità e coerenza rispetto ai **contesti territoriali specifici e in quale sequenza temporale**.

Oggi il Paese sta affrontando una trasformazione senza precedenti delle proprie infrastrutture energetiche. Le reti elettriche sono chiamate a sostenere un enorme sforzo di sviluppo legato all'elettrificazione dei consumi civili e produttivi. Parallelamente, le reti gas devono ridefinire il proprio ruolo in funzione dell'integrazione con i gas rinnovabili e con gli altri vettori energetici.

In questo contesto, la Regione Emilia-Romagna ritiene che il valore strategico non risieda nell'accelerare procedure di gara costruite su scenari statici, bensì nel rafforzare la **capacità di pianificazione integrata dinamica** e integrata in chiave di sector coupling, riconoscendo il valore aggiunto che può essere portato dalla gestione multi-rete con strumenti flessibili.

Le proposte di revisione del DM non risolvono affatto le conseguenze "iper-inflattive" che connotano l'attuale impianto normativo perché non coordinano, né ottimizzano i piani di investimento delle diverse filiere energetiche, rischiando peraltro di determinare aumenti delle tariffe a carico degli utenti finali. La proposta di revisione del DM non è peraltro coerente con il recente D.Lgs. 136/2026, che prevede l'esplicita integrazione dei piani di sviluppo delle reti energetiche, in coordinamento con gli sviluppi dei *green gas* e dell'idrogeno.

Le proposte, quindi, non soltanto risultano inadeguate rispetto allo scenario energetico, ma rischiano anche di essere **disallineate dall'evoluzione più recente del quadro normativo nazionale**. Stanti queste criticità, appare peraltro **immotivata l'accelerazione impressa al percorso di approvazione della riforma**: se i tempi approvativi erano inizialmente connessi ad

esigenze legate al PNRR, oggi, a distanza di quattro anni dalla Legge "Concorrenza 2022", gli impegni principali del PNRR sono ormai in fase conclusiva, senza scomodare il fatto che il settore della distribuzione gas ha avuto un coinvolgimento molto marginale nelle misure del Piano.

L'accelerazione normativa avviene, peraltro, in un contesto in cui il MASE non ha ancora emanato il decreto attuativo relativo ai piani straordinari della distribuzione elettrica funzionali alle rimodulazioni delle concessioni. La definizione dell'impianto normativo del settore elettrico dovrebbe costituire una priorità del percorso di normazione ministeriale, in quanto la formulazione e l'approvazione dei suddetti piani straordinari elettrici potrà consentire di innestare, successivamente, la valutazione (coordinata) delle esigenze di pianificazione del settore gas nei diversi territori.

La **pianificazione coordinata tra reti elettriche e reti gas (oltre che il teleriscaldamento)**, lo sviluppo industriale e la programmazione territoriale sono prerequisiti essenziali per garantire la competitività del sistema produttivo, l'efficienza degli investimenti e la sostenibilità dei costi per cittadini e imprese. Il rischio che dobbiamo evitare è quello di generare investimenti inefficaci non pienamente coordinati con i percorsi di elettrificazione e con le reali esigenze dei territori, che potrebbero risultare sovradimensionati, anticipati rispetto ai bisogni effettivi oppure non coerenti con l'evoluzione della domanda energetica dei territori.

Occorre valutare con grande attenzione l'ipotesi di rimodulazione della durata delle attuali concessioni e l'introduzione di strumenti che consentano una maggiore flessibilità programmatica, una periodica revisione degli investimenti e un più stretto coordinamento con la pianificazione delle reti elettriche.

Non si tratta di rinunciare ai principi di concorrenza. Si tratta piuttosto di verificare se l'attuale impianto delle gare (anche dopo le modifiche normative oggetto di discussione) continui a rappresentare la soluzione più efficace per generare valore per i territori, per gli enti locali, per il sistema produttivo e per gli utenti.

In conclusione, la revisione del DM 226/2011 appare orientata a confermare un **quadro normativo ormai datato** e continua a muoversi secondo una **logica mono-settoriale** che non tiene conto della trasformazione del sistema energetico nazionale. La proposta rischia di favorire **investimenti non coordinati e potenzialmente inflattivi per le tariffe**, attribuisce **maggiore rilevanza alla dimensione economico-finanziaria delle offerte** rispetto al loro valore tecnico e territoriale e viene promossa **senza che siano ancora disponibili gli strumenti di programmazione delle reti elettriche** previsti dalla normativa più recente. Anche alla luce del recente D.Lgs. 136/2026, appare invece necessario privilegiare una pianificazione energetica integrata e una maggiore flessibilità programmatica prima di consolidare, *ex ante* e per periodi concessori di dodici anni, assetti investitori fondati su scenari che potrebbero rapidamente evolvere. A parere della Regione Emilia-Romagna, le proposte di revisione del decreto n. 226/11, non appaiono sufficienti né idonee a fronteggiare le sfide del percorso di decarbonizzazione dei territori e di superare le criticità emerse nelle gare finora espletate, e chiede di proseguire il confronto per il quale la Conferenza Unificata di oggi, si ritiene debba essere soltanto un

passaggio intermedio di una riflessione più ampia, posto che si richiede l'accoglimento integrale delle proposte avanzate dal Coordinamento Tecnico.

In aggiunta alla valutazione generale sin qui condotta, che richiede una revisione ampia della norma in discussione, in merito al testo sottoposto in esito al lavoro del Coordinamento Tecnico, si chiede di voler considerare la proposta puntuale di emendamento riportata di seguito.

- **Proposta emendativa.** All'art.13 del testo si torna a sottolineare la necessità di reintrodurre il limite massimo ai titoli, senza il quale si rischia di incentivare offerte non realizzabili, fondate su volumi di TEE non disponibili o difficilmente reperibili. Si osserva inoltre che non risulta chiara la motivazione riportata dal MASE con la quale è stata rigettata la proposta di reintrodurre il limite massimo (cap del 20%) o, in alternativa, la possibilità di versamento del relativo importo in un'unica soluzione a inizio concessione, suggerendo l'opportunità di un chiarimento.

Vincenzo Colla
firmato digitalmente

